



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 177/18**  
Lussemburgo, 15 novembre 2018

Sentenza nella causa C-308/17  
Leo Kuhn / Hellenische Republik

**Il regolamento «Bruxelles I bis» non è applicabile per individuare il giudice competente sulle domande proposte nei confronti dello Stato greco da un singolo, detentore di titoli di Stato greci, a seguito della loro conversione forzata avvenuta nel 2012**

*Non si tratta di una controversia in «materia civile o commerciale» ai sensi di detto regolamento*

Il sig. Leo Kuhn, residente a Vienna (Austria), acquistava, tramite una banca depositaria austriaca, titoli di Stato greci, del valore nominale di EUR 35 000. Si tratta di titoli al portatore che attribuiscono il diritto al rimborso del capitale alla scadenza oltre alla corresponsione dei relativi interessi. Nell'ambito della conversione obbligatoria attuata dalla Grecia nel 2012, i titoli detenuti dal sig. Kuhn venivano sostituiti con titoli nuovi di valore nominale inferiore.

Il Sig. Kuhn ricorreva quindi nei confronti della Grecia dinanzi ai giudici austriaci al fine di ottenere l'esecuzione delle condizioni di emissione iniziali ovvero il risarcimento del danno. La Grecia deduceva il difetto di giurisdizione dei giudici austriaci a conoscere di una controversia di tal genere.

L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) chiede, in tale contesto, alla Corte di Giustizia d'interpretare il regolamento «Bruxelles I bis» relativo alla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale<sup>1</sup>. Tale regolamento impone, quale regola generale, la giurisdizione dei giudici dello Stato membro della parte convenuta in giudizio. Tuttavia, in materia contrattuale, il regolamento stesso prevede una regola speciale che attribuisce parimenti la giurisdizione al giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Il Sig. Kuhn sostiene, al riguardo, che la Grecia ha provveduto al versamento degli interessi su un conto istituito a suo nome presso una banca situata in Austria.

L'Oberster Gerichtshof chiede, quindi, se il luogo di esecuzione dell'obbligazione sia determinato, nella specie, in base alle condizioni di emissione stabilite al momento dell'emissione dei titoli di Stato stessi ovvero in base al luogo di effettivo adempimento di tali condizioni, vale a dire il luogo di corresponsione degli interessi.

**Con la sentenza odierna, la Corte dichiara che il regolamento «Bruxelles I bis» non è applicabile alla controversia in esame, non trattandosi di una controversia in «materia civile o commerciale» ai sensi del regolamento medesimo.**

**La controversia è, infatti, scaturita da una manifestazione di pubblici poteri e discende da atti dello Stato greco compiuti nell'esercizio di tali pubblici poteri.**

Il legislatore greco ha adottato, in un contesto e in circostanze eccezionali di grave crisi finanziaria, una legge che prevede l'introduzione retroattiva di una clausola di azione collettiva che ha consentito d'imporre a tutti i detentori dei titoli in questione una modificazione delle condizioni di emissione iniziali dei titoli stessi, ivi compresi coloro che avrebbero inteso rifiutare la modificazione.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

Tale clausola era inoltre volta al conseguimento dell'obiettivo d'interesse generale di ristrutturazione del debito pubblico dello Stato greco e di prevenire il rischio di fallimento del relativo piano di ristrutturazione, al fine di evitare il default dei pagamenti dello Stato medesimo nonché di assicurare la stabilità finanziaria della zona euro.

La Corte di Giustizia ricorda, a tal proposito che, con dichiarazioni del 21 luglio e 26 ottobre 2011, i capi di Stato o di governo della zona euro hanno affermato che, con riguardo alla partecipazione del settore privato, la situazione della Repubblica ellenica esigeva una soluzione eccezionale.

L'eccezionalità di tale situazione emerge parimenti dal fatto che, ai sensi del Trattato istitutivo del meccanismo europeo di stabilità, le clausole di azione collettiva, come quelle qui in questione, figurano, a decorrere dal 1° gennaio 2013, tra tutti i nuovi titoli di Stato con maturità superiore ad un anno emessi nella zona euro, in modo da assicurare loro effetti giuridici identici.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*